



SERVIZIO DI LAVORO AEREO PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI E DI VEGETAZIONE E PER LE ATTIVITÀ CONNESSE AL SERVIZIO DI ISTITUTO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA – BIENNIO 2025 - 2026

02 – CAPITOLO SPECIALE D'APPALTO

VISTO il R.U.P.
DOTT. FILODELFO BROGNA

Il Redattore
DOTT. SALVATORE DI SALVO

PALERMO LI, 7 AGOSTO 2024

Indice generale

ARTICOLO 1.....	4
<i>(Premessa — Glossario - Normativa aeronautica di riferimento) 4</i>	
ARTICOLO 2.....	6
<i>(Oggetto e durata dell'appalto) 6</i>	
ARTICOLO 3.....	7
<i>(Geolocalizzazione e sistema di ripresa video-fotografica) 7</i>	
ARTICOLO 4.....	8
<i>(Strutture regionali di riferimento) 8</i>	
ARTICOLO 5.....	8
<i>(Ambito operativo) 8</i>	
ARTICOLO 6.....	8
<i>(Mezzi richiesti per il servizio e periodi di operatività) 8</i>	
ARTICOLO 7.....	9
<i>(Ore di volo previste e compensazione tra i vettori) 9</i>	
ARTICOLO 8.....	9
<i>(Caratteristiche tecniche dei velivoli, strumentazione, attrezzature in dotazione) 9</i>	
ARTICOLO 9.....	10
<i>(Importo dell'appalto) 10</i>	
ARTICOLO 10.....	11
<i>(Valore stimato dell'appalto ed importo a base di gara) 11</i>	
ARTICOLO 11.....	11
<i>(Schieramento dei velivoli e basi operative) 11</i>	
ARTICOLO 12.....	13
<i>(Rete dei punti d'acqua) 13</i>	
ARTICOLO 13.....	14
<i>(Estensione del servizio) 14</i>	
ARTICOLO 14.....	14
<i>(Modalità di esecuzione del servizio) 14</i>	
ARTICOLO 15.....	16
<i>(Computo dei tempi di volo) 16</i>	
ARTICOLO 16.....	16
<i>(Rapporto di Volo) 16</i>	
ARTICOLO 17.....	17
<i>(Equipaggio di condotta) 17</i>	
ARTICOLO 18.....	18
<i>(Oneri a carico dell'Impresa Aggiudicataria) 18</i>	
ARTICOLO 19.....	19
<i>(Oneri a carico dell'amministrazione appaltante) 19</i>	
ARTICOLO 20.....	19
<i>(Responsabilità civile, danni ed assicurazione) 19</i>	
ARTICOLO 21.....	20
<i>(Obblighi generali dell'Impresa aggiudicataria) 20</i>	
ARTICOLO 22.....	21

	<u><i>(Cause di forza maggiore, penali e risoluzione del contratto)</i></u>	<u>21</u>
ARTICOLO 23.....		23
	<u><i>(Garanzie)</i></u>	<u>23</u>
ARTICOLO 24.....		27
	<u><i>(Stipula del contratto)</i></u>	<u>27</u>
ARTICOLO 25.....		28
	<u><i>(Tracciabilità dei flussi finanziari)</i></u>	<u>28</u>
ARTICOLO 26.....		28
	<u><i>(Spese inerenti il contratto)</i></u>	<u>28</u>
ARTICOLO 27.....		29
	<u><i>(Adempimenti in materia di norme sul lavoro subordinato)</i></u>	<u>29</u>
ARTICOLO 28.....		29
	<u><i>(Controlli)</i></u>	<u>29</u>
ARTICOLO 29.....		29
	<u><i>(Pagamenti)</i></u>	<u>29</u>
ARTICOLO 30.....		30
	<u><i>(Elezione a domicilio)</i></u>	<u>30</u>
ARTICOLO 31.....		30
	<u><i>(Trattamento Dei Dati Personali)</i></u>	<u>30</u>
ARTICOLO 32.....		31
	<u><i>(Definizione delle controversie)</i></u>	<u>31</u>
ARTICOLO 33.....		31
	<u><i>(Norme finali e di rinvio)</i></u>	<u>31</u>
ARTICOLO 34.....		31
	<u><i>(Parti integranti)</i></u>	<u>31</u>

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato Regionale del Territorio e dell'ambiente

COMANDO DEL CORPO FORESTALE

SERVIZIO 4 ANTINCENDIO BOSCHIVO

SERVIZIO DI LAVORO AEREO PER LA PREVENZIONE E LA LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI E DI VEGETAZIONE E PER LE ATTIVITÀ CONNESSE AL SERVIZIO DI ISTITUTO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA – BIENNIO 2025 - 2026

C.U.P. : G69I24001230002

C.I.G.: _____

CAPITOLATO D'APPALTO

ARTICOLO 1

(Premessa — Glossario - Normativa aeronautica di riferimento)

Premessa:

Il "**Capitolato d'appalto**" per il "SERVIZIO DI LAVORO AEREO PER LA PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA AGLI INCENDI BOSCHIVI E DI VEGETAZIONE E PER LE ATTIVITÀ CONNESSE AI SERVIZI DI ISTITUTO DEL CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA. – BIENNIO 2025 - 2026 -" contiene le norme che regolamentano il rapporto contrattuale e costituisce parte integrante del Contratto d'appalto di servizio.

Glossario ed abbreviazioni, in sigla, utilizzate nel testo:

"**C.F.R.S.**": Corpo Forestale della Regione Siciliana;

"**S.A.B.**": Servizio 4 Antincendio Boschivo, ovvero struttura del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana che coordina le attività antincendio su scala regionale;

"**N.Tlc.**": Nucleo Telecomunicazioni del Servizio 4 Antincendio Boschivo;

"**C.O.R. Sicilia**": Centro Operativo Regionale Sicilia, ovvero struttura operativa del Servizio 4 Antincendio Boschivo che dispone e coordina l'intervento dei mezzi aerei;

"**D.O.S.**": Direttore delle Operazioni di Spegnimento;

"**C.O.A.U.**": Centro Operativo Aereo Unificato;

"**A.F.I.S.**": Aerodrome Flight Information Service (Servizio Informazioni di Volo Aeroportuale);

"**A.I.B.**": Antincendio Boschivo;

"**Aviosuperficie**": area, come definita dall'art.701 del codice della navigazione aerea, idonea al decollo e atterraggio di aeromobili. In seguito verranno usate indistintamente le dizioni di "aviosuperficie" ed "elisuperficie" in conformità a quanto descritto dal D.M. 1febbraio 2006 "Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n.518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio.";

"**E.A.S.A.**": European Aviation Safety Agency;

"**Elisuperficie**": Aviosuperficie destinata all'uso esclusivo degli elicotteri, che non sia un eliporto;

"**ENAC**": Ente Nazionale per l'Aviazione Civile- Autorità Aeronautica cui compete, per disposizioni di legge o regolamenti, la certificazione e la sorveglianza degli Operatori Aerei;

"**Base Operativa A.I.B.**": Base operativa dove l'elicottero e i relativi membri d'equipaggio di

condotta, di missione e di assistenza a terra attendono le chiamate per l'intervento. Tale base deve essere approvata da "ENAC" se situata in un aeroporto o eliporto; in caso diverso, deve essere una elisuperficie/aviosuperficie la cui gestione e le cui caratteristiche tecniche siano conformi, per le tipologie di utilizzo e d'impiego, al D.M. 1 febbraio 2006 "Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n.518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio.";

"**S.P.O.**": Special Operations Procedures;

"**F.T.L.**": Flight Time Limitation;

"**C.P.L. (H)**": Brevetto Pilota Commerciale elicotteri;

"**A.T.P.L.**": Brevetto di Pilota di Linea Elicotteri;

"**L.M.A.**": Licenza di Manutentore Aeronautico;

"**C.O.A.**": Certificato di Operatore Aereo;

"**C.O.A.N.**": Certificato di Operatore Aereo Antincendio;

"**Durata missione di volo**": sommatoria dei tempi di volo necessari al completo svolgimento di una missione;

"**Effemeridi**": Orario coincidente con il sorgere e il tramonto del sole relativo alla circoscrizione aeroportuale competente per la/e base/i operativa/e A.I.B., pubblicate annualmente dal Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica;

"**Equipaggio di condotta**": Personale di volo addetto al comando, alla guida, al pilotaggio ed alla manutenzione tecnica degli aeromobili;

"**Impresa Aggiudicataria o Aggiudicatario**": l'operatore economico al quale è stato aggiudicato l'appalto per la fornitura del servizio;

"**Impresa ausiliaria**": operatore economico del quale "l'Impresa partecipante o concorrente o Aggiudicataria" si avvale (art. 104 d.lgs. n. 36/2023) per soddisfare il possesso di alcuni requisiti richiesti dall'Amministrazione Forestale per lo svolgimento del servizio;

"**Impresa partecipante o concorrente**": impresa che partecipa al bando di gara, entro i termini previsti dallo stesso, producendo apposita offerta;

"**L.A.**": lavoro aereo;

"**Manutenzione**": qualsiasi lavoro o ispezione, programmato e/o straordinario, eseguito durante l'esercizio di un elicottero, diverso dalla ispezione pre-volo effettuata dall'equipaggio di condotta prima di ogni volo;

"**Incendio boschivo**": come definito dall'art.2 della legge n.353 del 21/11/2000;

"**Operazioni di pre-volo**": Insieme delle attività svolte, per le parti di competenza sugli aeromobili, dal personale tecnico dell'equipaggio di condotta dell'impresa aggiudicataria per preparare gli aeromobili alla missione;

"**Operazioni di post-volo**": Insieme delle attività svolte, per le parti di competenza sugli aeromobili, dal personale tecnico dell'equipaggio di condotta dell'impresa aggiudicataria a seguito dell'esecuzione di una missione e/o al termine delle operazioni giornaliere;

"**Referente del servizio A.I.B. dell'Impresa Aggiudicataria**": Persona nominata dall'Impresa Aggiudicataria avente funzioni di interlocutore con la Stazione Appaltante e responsabile del servizio fornito;

"**Sito Operativo**": Luogo ritenuto idoneo per l'atterraggio, nel corso di una missione A.I.B., dal Comandante, previa ricognizione aerea fatta nel corso del volo stesso allo scopo di portare il più rapidamente possibile personale o materiale sul teatro di un'emergenza;

"**Tempo di volo**": il tempo totale dal momento in cui le pale del rotore dell'elicottero iniziano a ruotare allo scopo di decollare (start), fino al momento in cui l'elicottero si arresta al posto

di parcheggio assegnato e le pale del rotore sono ferme (stop);

"HTL (ex Q.T.B.)": Helicopter Technical Log (*Ex Quaderno Tecnico di Bordo*);

"T.P.": Trasporto Passeggeri;

"Comunicazioni radio TBT": Comunicazione radio Terra – Bordo – Terra.

Normativa di riferimento:

- Decreto Ministeriale 02.04.1990 n.121 e s.m.i. *"Regolamento recante norme provvisorie per la sicurezza antincendio negli aeroporti"*;
- Regolamento Tecnico *"ENAC"*;
- Regolamento (EC) 1321/2014 annessi 1 (parte M), 2 (Parte 145);
- Regolamento JAR-OPS 3 Amendment 5 del 1° luglio 2007;
- Regolamento EU 965/2012 e s.m.i. dal 28 ottobre 2014;
- Regolamento Ed. n°1 del 17/11/2017 *"Requisiti relativi alle operazioni aeree antincendio nonché ad aspetti delle operazioni specializzate e non commerciali non compresi nel regolamento (UE) 965/2012"*;
- Circolare EAL 02 A, *"Lavoro aereo-Autorizzazione temporanea per operatori dell'Unione Europea"*;
- Decreto Legge 01.02.2006 *"Norme di attuazione della Legge 02.04.1968, n. 518 e s.m.i. concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio"*;
- D.L. 19 agosto 2005, n.185 *"Attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile"*.

ARTICOLO 2

(Oggetto e durata dell'appalto)

1. L'appalto ha per oggetto la prestazione di lavoro aereo consistente nell'attività di volo e relativa logistica nell'ambito dell'attività di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi e di vegetazione, rientrante nelle competenze del C.F.R.S., ai sensi degli artt.33 e 34ter della L.r. n. 16/96 e smi., e delle attività istituzionali del "C.F.R.S."

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108 del D. lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" (in seguito: Codice).

Il Servizio, da svolgersi mediante l'impiego di n.10 (dieci) elicotteri con le caratteristiche e dotazioni di cui al successivo art.8, comprende le seguenti attività:

- a) sorveglianza e ricognizione armata nell'ambito delle attività di prevenzione "A.I.B.";
- b) interventi di estinzione e bonifica delle aree interessate dagli incendi boschivi e di vegetazione, con sgancio di acqua a mezzo di benna pieghevole tipo: "Bambi Bucket" o equivalente;
- c) trasporto carichi esterni al gancio baricentrico;
- d) trasporto di personale, attrezzature e materiali destinati alle attività "A.I.B.";
- e) trasporto di personale, attrezzature e materiali destinati alle attività del "NO.TLC.";
- f) trasporto di personale, attrezzature e materiali destinati alle attività di protezione civile a cura dei Nuclei di Soccorso Montano e di Protezione Civile "Etna" e "Madonie" del "C.F.R.S.";
- g) trasporto di personale, attrezzature e materiali su aree del territorio regionale interessate da eventi sismici, vulcanici, di dissesto idrogeologico e di qualunque altro evento riguardante il territorio e la

pubblica incolumità;

- h) esercitazioni "A.I.B.", di protezione civile ed eventuale addestramento di personale del "C.F.R.S.";
- i) sopralluoghi per il monitoraggio del territorio e mappatura delle aree percorse dal fuoco;
- j) manifestazioni e dimostrazioni "A.I.B." e di protezione civile del "C.F.R.S.";
- k) esecuzione di lavori di prevenzione urgente e di pronto intervento a tutela della pubblica incolumità;
- l) ricerca di persone disperse;
- m) servizi di P.G. e di P.S.;
- n) attività di riprese foto/video aeree finalizzate alla promozione e divulgazione del patrimonio naturale della Regione siciliana nell'ambito dei compiti istituzionali del "C.F.R.S."

2. Il servizio comprende anche:

- a) le operazioni di assistenza, di manutenzione di linea degli elicotteri presenti presso le basi di schieramento nonché la manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli stessi velivoli, delle attrezzature, delle dotazioni e materiali ad essi relativi;
- b) Implementazione presso il "C.O.R. Sicilia" di un sistema tipo "GPS" automatico di localizzazione in tempo reale, sull'intero territorio regionale, dei vettori dotati a bordo di appropriato equipaggiamento, compatibile con il sistema GIS in uso all'Amministrazione Forestale.
- c) L'affidamento del presente servizio verrà effettuato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d. lg. 36/2023.

3. Il Contratto avrà durata biennale per gli anni 2025 e 2026 con decorrenza dalla data di consegna e con le modalità di svolgimento del servizio degli elicotteri di cui all'art. 6 comma 1 lett. A), B) e C), per il numero complessivo di ore di volo di cui all'art.7 del presente capitolato.

4. È espressamente vietato il rinnovo tacito del contratto.

ARTICOLO 3

(Geolocalizzazione e sistema di ripresa video-fotografica)

- 1. Il sistema di geolocalizzazione dovrà consentire di visualizzare, in tempo reale, la posizione dei vettori presso la sede del "C.O.R. Sicilia" sita in Palermo, in via Pietro Bonanno, 2.
- 2. L'onere per la fornitura, l'installazione a bordo, l'omologazione dei rilevatori di posizione "GPS" e dei sistemi per la trasmissione presso il "C.O.R.-S.O.U.P. Sicilia" sono a totale carico "dell'Impresa Aggiudicataria".
- 3. Sono altresì a carico "dell'Impresa Aggiudicataria" la fornitura, l'omologazione e l'installazione, sugli aeromobili, delle attrezzature idonee per le riprese video-fotografiche e dei sistemi di trasmissione delle immagini, in tempo reale, presso la sede sopra indicata.
- 4. Il sistema di ripresa video-fotografica deve consentire di visualizzare le immagini/video nella sede del "C.O.R.-S.O.U.P. Sicilia" e presso i Centri Operativi Provinciali (C.O.P.).
- 5. I dati cartografici relativi alle posizioni dei mezzi aerei, dovranno essere esposti in tempo reale e in formato "WMS", con autenticazione, in modo da poter essere letto dal sistema "GIS" presente presso il "C.O.R. Sicilia".

ARTICOLO 4

(Strutture regionali di riferimento)

La struttura regionale di riferimento per "l'Impresa Aggiudicataria" del servizio aereo descritto all'art.2 è il "Servizio 4 Antincendio boschivo (S.A.B.)" del Comando del "C.F.R.S." cui compete sia la gestione ordinaria degli obblighi contrattuali con "l'Impresa Aggiudicataria" che, attraverso il "C.O.R. Sicilia", la gestione operativa ed il coordinamento di tutti gli interventi previsti per l'espletamento del Servizio in parola.

ARTICOLO 5

(Ambito operativo)

1. L'operatività dovrà essere garantita sull'intero territorio regionale e zone limitrofe, in funzione delle necessità operative determinate da interventi nelle aree prossime al confine regionale.
2. In sede di presentazione dell'offerta "l'Impresa partecipante" dovrà produrre una dichiarazione con la quale attesti di aver preso cognizione delle seguenti informazioni relative al territorio regionale ed in particolare:
 - morfologia, orografia ed idrografia;
 - tutte le caratteristiche e circostanze generali e particolari di natura topografica;
 - ostacoli artificiali, che possono avere incidenza e/o rilevanza ai fini delle operazioni di intervento;
 - dislocazione di tutte le infrastrutture aeroportuali pubbliche e private utilizzabili in caso di forza maggiore.
3. Fatto salvo quanto indicato al primo comma del presente articolo, l'ambito operativo degli elicotteri potrà essere esteso anche ad attività al di fuori dei confini regionali, previa formale disposizione da parte del competente "S.A.B."

ARTICOLO 6

(Mezzi richiesti per il servizio e periodi di operatività)

1. L'espletamento del servizio sarà effettuato mediante l'impiego di n.10 (dieci) elicotteri, di norma schierati, nei periodi seguenti:
 - A) n.2 (due) elicotteri, con le caratteristiche e gli allestimenti di cui al successivo art.8, da impegnare nelle attività di cui all'art.2, nel periodo 1 Gennaio – 31 Dicembre di ogni anno di vigenza del Contratto;
 - B) n.4 (quattro) elicotteri, con le caratteristiche e gli allestimenti di cui al successivo art.8, da impegnare nelle attività di cui all'art.2, nel periodo 1 Maggio – 14 Ottobre di ogni anno di vigenza del contratto;
 - C) n.4 (quattro) elicotteri, con le caratteristiche e gli allestimenti di cui al successivo art.8, da impegnare nelle attività di cui all'art.2., nel periodo 16 Giugno – 30 Settembre di ogni anno di vigenza del contratto.
2. E' facoltà del "S.A.B." procedere alla variazione dei periodi e/o del numero di elicotteri da utilizzare per lo svolgimento del servizio in funzione di esigenze operative, meteorologiche o amministrative. La disposizione sulle variazioni degli schieramenti dovrà essere formalmente comunicata "all'Impresa Aggiudicataria" con un preavviso non inferiore a giorni 4 (quattro) naturali e consecutivi.
3. Tutti gli elicotteri devono riportare sulle fiancate e sulla parte sottostante la cellula, i logotipi, nonché

le scritte identificative dell'Amministrazione Forestale, (CORPO FORESTALE), che verranno applicate a cura e spese "dell'Impresa Aggiudicataria".

ARTICOLO 7

(Ore di volo previste e compensazione tra i vettori)

1. Per ogni anno del periodo di vigenza del contratto le ore di volo complessivamente garantite "all'Impresa Aggiudicataria" ammontano a n. 1.480 (millequattrocentottanta).
2. Ogni singolo vettore di cui alla lett. A) dell'art. 6 dispone, nell'arco del periodo di utilizzo, di n. 180 (centottanta) ore/anno di volo garantite; ogni singolo vettore di cui alle lett. B) e C) dell'art. 6 dispone, nell'arco del relativo periodo di utilizzo, di n. 140 (centoquaranta) ore/anno di volo garantite.
3. E' possibile ricorrere alla compensazione delle ore e/o giorni di stazionamento (esubero e/o economie) tra tutti i vettori e per l'intero periodo contrattuale, ancorché i vettori siano schierati su basi diverse e in periodi diversi, nell'ambito del monte ore e dei giorni di stazionamento contrattuali.

ARTICOLO 8

(Caratteristiche tecniche dei velivoli, strumentazione, attrezzature in dotazione)

1. Gli elicotteri da impiegare per l'espletamento del servizio in parola dovranno essere in proprietà e/o in esecenza "dell'Impresa Aggiudicataria"; quest'ultima deve attestare in sede di gara di avere, oltre a quelli richiesti, l'esercizio e/o l'esecenza di ulteriori n.2 (due) elicotteri con caratteristiche equivalenti.
2. I vettori devono avere le seguenti caratteristiche generali nonché le strumentazioni e attrezzature di seguito elencate:
 - (1) impianto carburante e serbatoio ad assorbimento di energia in grado di garantire tale certificazione anche con gancio installato;
 - (2) avionica del tipo glass cockpit;
 - (3) programma di addestramento recurrent training che tenga conto di simulazione di volo tipo FSTD Livello 3.
 - (4) motorizzazione a turbina di potenza nominale, a livello del mare, non inferiore a 679 Hp (500 kW);
 - (5) carrelli alti con pattini di tipo antiaffondamento idonei alle operazioni da e per superfici non preparate;
 - (6) autonomia di volo non inferiore a 2 ore e 30 minuti primi;
 - (7) velocità di crociera non inferiore a 180 km/h;
 - (8) capacità di rifornirsi d'acqua anche ad altitudini di m 1.000 s.l.m.;
 - (9) capacità di sgancio anche in condizioni ambientali caratterizzate da alte temperature (dell'ordine dei 40 °C), forte ventosità fino a quote di m 2.000 s.l.m.;
 - (10) gancio baricentrico e specchi esterni per trasporto carichi esterni; la capacità di sollevamento al gancio baricentrico deve essere di almeno 1.000 Kg con solo pilota a bordo, carburante per almeno 2 ore di autonomia e *density altitude* almeno fino a 1500 m s.l.m.;
 - (11) deve essere prevista per ogni vettore la dotazione di n.1 benna tipo "Bambi Bucket" con pompa autoadescante, di capacità non inferiore a litri 900 (novecento); il rifornimento d'acqua dovrà avvenire in volo stazionario e a quote fino a 1.500 m. s.l.m., i tempi di completo riempimento non

dovranno superare i 35÷40 secondi; n.1 benna tipo "Bambi Bucket", di riserva, con capacità non inferiore a litri 900 (novecento) nonché reti di materiale sintetico e relative funi di aggancio per il trasporto di carichi esterni al gancio baricentrico;

(12) configurazione operativa di ciascun elicottero:

- a) 950 kg di carico esterno comprensivi di liquidi estinguenti e contenitori;
- b) pilota;
- c) tutta l'attrezzatura e gli accessori in dotazione per il servizio specifico;
- d) carburante necessario per assicurare un'autonomia residua di almeno 1h30', ad una quota operativa di 1000 m s.l.m. in condizioni ISA +20;

(13) oltre alla dotazione prevista per l'omologazione, ogni vettore deve essere altresì equipaggiato:

- a) di apparato radio sintonizzato sulla seguente frequenza 122.150 aeronautiche in uso agli aeromobili del Soccorso Aereo Nazionale (Canadair, Erickson S-64F, ecc.);
- b) di apparato VHF/AM dedicato esclusivamente alle "Comunicazioni radio T.B.T." per le operazioni "A.I.B.", utilizzando le frequenze all'uopo previste;

(14) sistema di navigazione, acquisizione, trasmissione e localizzazione satellitare "GPS" automatico, relativo alla posizione dell'elicottero rispetto alla stazione remota localizzata in Palermo presso il "C.O.R. Sicilia";

(15) cuffie pari al numero di posti disponibili, dotate di interfono;

(16) n.2 (due) elicotteri (n.1 di cui alla lettera A) e n. 1 di cui alla lettera B), comma 1 dell'art.6) devono essere predisposti all'equipaggiamento di galleggianti di emergenza e autogonfiabile di salvataggio compatibile al numero di passeggeri trasportabili in cabina per garantire l'attività di volo nel caso in cui si debbano effettuare dei voli sulle isole minori;

(17) i vettori devono essere dotati di cestello esterno o altro contenitore omologato per il trasporto della benna di scorta, si specifica che in assetto di missione di spegnimento, la benna principale deve essere posizionata sul cesto per il trasporto e la benna di scorta deve essere posizionata all'interno del vettore, considerato che non dovrà essere ospitato personale del "C.F.R.S.". Per le missioni di sorveglianza, ricognizione armata e per tutte le altre tipologie di volo previste dal capitolato all'art. 2, la benna di scorta potrà essere lasciata a terra presso l'elibase, pronta all'utilizzo in caso di bisogno;

(18) tutti gli equipaggiamenti sopra elencati devono essere in possesso della prescritta certificazione tecnica all'impiego, all'uopo rilasciata dall'Autorità Aeronautica competente.

Gli aeromobili, considerata la tipologia del servizio, devono altresì rispondere ai requisiti di cui all'art. 57 del "Codice" (*"Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale"*):

- consumo di carburante, rilevato dalle schede tecniche del costruttore o dal manuale di volo, non superiore ai 500 kg/ora considerato una velocità di crociera raccomandata; SL, ISA+20 e alle condizioni di peso massimo al decollo con carichi interni.
- possesso del certificato acustico (*noise certificate*) secondo lo standard di certificazione acustica ICAO Annex 16 chapter 8.

ARTICOLO 9

(Importo dell'appalto)

1. L'importo del servizio, per come enucleato al precedente art. 2, per la durata contrattuale biennio 2025/2026 è fissato in € 9.881.748,48 (€ novemilioniottocentottantunomilasettecentoquarantotto/48), escluso I.V.A. nella misura del 22%, e comprensivo delle somme per oneri di sicurezza pari ad € 10.000,00 (€ diecimila/00), per un importo soggetto a ribasso di € 9.871.748,48 (€ novemilioniottocentoseptantunomilasettecentoquarantotto/48), che l'Amministrazione Forestale garantisce secondo il disposto di cui all'art.7, fatto salvo il ricorso alla compensazione tra vettori e per tutta la durata del Contratto.
2. Per il periodo di vigenza del Contratto è previsto un monte ore di volo garantite pari a n. 2.960 (duemilanovecentosessanta).

ARTICOLO 10

(Valore stimato dell'appalto ed importo a base di gara)

- 1 Il contratto avrà durata biennale, con un valore del servizio, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del "Codice" pari a € 12.053.533,14 (€ dodicimilionicinquantatremilacinquecentotrentatre/14), comprensivo dell'I.V.A nella misura del 22%, di cui € 10.000,00 (€uro diecimila/00) relativi agli oneri di sicurezza dovuti ai rischi di interferenza (D.U.V.R.I.) e pertanto non soggetti a ribasso d'asta.
- 2 Tale importo è relativo ad un numero complessivo di ore volo contrattuali, pari a n. 2.960 (duemilanovecentosessanta) secondo quanto disposto dall'art.7 del presente Capitolato e un numero di giornate di stazionamento, pari a 3.652 (tremilaseicentocinquantadue) giorni.
- 3 L'Amministrazione, superato il monte ore complessivo sopra indicato, potrà richiedere o meno, in tutto o in parte, l'estensione del servizio per le ore di volo che si renderanno necessarie, con l'obbligo per l'aggiudicatario di prestare il servizio aggiuntivo richiesto, all'interno del periodo indicato secondo le modalità di cui all'art.13 del presente Capitolato.
- 4 La tariffa oraria a base di gara è pari a €/h 1.004,63 (euro millequattro/63), IVA esclusa al netto del ribasso offerto.
- 5 Per le 3.652 (tremilaseicentocinquantadue) giornate di stazionamento, verrà corrisposta la somma giornaliera di €/g. 1.888,84 (milleottocentottantotto/84) IVA esclusa al netto del ribasso offerto.

ARTICOLO 11

(Schieramento dei velivoli e basi operative)

1. Al fine di razionalizzare e rendere efficiente il presente servizio aereo, le basi normalmente utilizzate per lo schieramento degli elicotteri nonché del personale di volo, del personale di assistenza di manutenzione di linea, delle attrezzature e degli impianti di rifornimento combustibile degli elicotteri "dell'Impresa Aggiudicataria", sono individuate dal Servizio 4 "Antincendio boschivo" (S.A.B.) per garantire una distribuzione coerente alle previsioni di rischio incendi boschivi.
2. Si individuano, inizialmente: -n. 2 (due) basi principali dove verranno dislocati n. 2 elicotteri di cui alla lettera A) dell'art. 6 del presente Capitolato; e n.8 (otto) base principali dove verranno dislocati n. 8 elicotteri di cui alle lettere B) e C) dell'art. 6 del presente Capitolato; di seguito riferite, avendo comunque la stazione appaltante la facoltà di indicare, secondo le necessità di svolgimento del ser-

vizio, ulteriori basi che si rendessero operative nel corso dell'anno:

Basi principali per n. 2 (due) elicotteri di cui alla lettera A)

Elibase operativa	Coordinate	
	Latitudine	Longitudine
Aeroporto di Boccadifalco - Palermo	38°06'42" N	13°18'43" E
Caltanissetta (CL)	37°25'35" N	14°01'44" E

Basi principali per n. 8 (otto) elicotteri di cui alle lettere B) e C)

Elibase operativa	Coordinate	
	Latitudine	Longitudine
Elivalderice - Valderice (TP)	38°01'24" N	12°37'19" E
Naso - (ME)	38°07'02" N	14°46'52" E
Collesano - (PA)	37°55'23" N	13°56'40" E
Bellia - Piazza Armerina (EN)	37°24'35" N	14°23'09" E
Sambuca di Sicilia (AG)	37°38'43" N	13°06'18" E
Buccheri (SR)	37°07'05" N	14°50'46" E
Randazzo (CT)	37°52' 65" N	14°58'59" E
Cammarata (AG)	37°38'33" N	13°37'44" E

Eventuale Base di appoggio:

"Malfa" Comune di Malfa (isola di Salina) provincia di Messina.

3. Entro il 15 aprile di ogni anno di vigenza contrattuale, i siti di schieramento per i n. 8 elicotteri di cui alle lettere B) e C) dell'art. 6 del presente Capitolato, verranno indicati dal "S.A.B."
4. L'amministrazione si riserva altresì la facoltà di modificare, per esigenze operative, durante il periodo di esecuzione del servizio, il dislocamento di alcuni elicotteri presso altra base elicotteristica regionale idonea, con onere del costo orario del trasferimento a proprio carico.
5. Qualora le condizioni meteorologiche presenti sulle basi elicotteristiche regionali siano tali da impedire o limitare l'operatività dei velivoli, l'Amministrazione appaltante ha la facoltà di individuare siti di schieramento alternativi.
6. Qualora "l'Impresa Aggiudicataria" ravvisi particolari situazioni di emergenza che richiedano una diversa allocazione dei vettori, le modalità ed i luoghi di schieramento devono essere preventivamente concordati con il Direttore Esecutivo del Contratto ed autorizzati dal R.U.P..
7. In sede di presentazione dell'offerta "l'Impresa partecipante" deve produrre una dichiarazione con l'impegno a costituire le basi operative secondo le disposizioni del presente Capitolato, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, di prevenzione, di tutela ambientale ed aeronautiche, di sottomettersi alle disposizioni regolamentari interne riguardanti l'uso delle strutture a supporto e di richiesta eventuali della successiva approvazione "ENAC" (tecnica/operativa).
8. Entro 30 giorni dall'avvio del Contratto, "l'Impresa Aggiudicataria" deve provvedere ad acquisire dall'ENAC, qualora necessario, l'approvazione tecnica/operativa delle basi principali e della base appoggio, secondo la normativa in vigore e le disposizioni specifiche eventualmente previste dall'Ente medesimo. "L'Impresa Aggiudicataria" dovrà comunicare al competente "S.A.B." l'ottenimento della suddetta approvazione tecnica/operativa.
9. Le suddette basi operative dovranno essere asservite, a spese e cura "dell'Impresa Aggiudicataria", per tipo di elicottero offerto e per tipologia d'impiego di cui al presente Capitolato d'appalto, ad elisuperfici secondo quanto previsto dal Decreto Legge 01.02.2006 "Norme di attuazione della Legge 02.04.1968, n. 518 e s.m.i. concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio".
10. E' responsabilità "dell'Impresa Aggiudicataria" assicurare la operatività in sicurezza delle

succitate elisuperfici nel rispetto delle normative vigenti in materia.

11. Ciascuna base principale dovrà essere attrezzata, con oneri a carico "dell'Impresa Aggiudicataria", con idonee infrastrutture atte ad assicurare lo stazionamento del personale e il regolare svolgimento del servizio (strutture di supporto operativo e logistico per il personale di volo e di assistenza manutentiva di linea degli elicotteri, collegamenti telefonici, fax, internet e collegamenti radio "T.B.T.", inclusi gli oneri per la eventuale disinstallazione degli apparati).

12. L' "Impresa Aggiudicataria" dovrà comunicare al R.U.P. e al D.E.C. l'ubicazione dell'alloggio del proprio personale incaricato ed i relativi numeri di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica.

13. Nella scelta dell'ubicazione dell'alloggio "l'Impresa Aggiudicataria" deve necessariamente tener conto dei tempi e modalità di attivazione degli elicotteri specificati all'Art. 14 del presente Capitolato d'appalto.

14. Gli interventi aerei devono essere supportati da adeguati mezzi logistici a terra che consentano la possibilità di effettuare, tempestivamente, i rifornimenti di combustibile nelle basi operative e nella base di appoggio al fine di garantire la continuità delle operazioni. Dovrà essere assicurata, in ogni caso ed in qualunque momento, la possibilità di rifornimento del carburante nella base più prossima alla zona delle operazioni di volo.

15. Presso le basi principali "l'Impresa Aggiudicataria", con oneri a proprio carico, dovrà, di concerto con il R.U.P. e il D.E.C., garantire lo stoccaggio e la disponibilità di combustibile di almeno 9.000 litri per il rifornimento degli elicotteri. Dovrà, altresì, garantire, anche presso la base di appoggio, il mantenimento di una scorta minima di almeno 1.000 litri; i serbatoi dovranno essere in regola con le leggi sulla sicurezza e con le normative fiscali vigenti.

16. Compete "all'Impresa Aggiudicataria" la verifica ed il rispetto della normativa antincendio riguardante lo stoccaggio, l'uso ed il trasporto del carburante sia nella base operativa attrezzata che durante gli spostamenti sul territorio regionale, nonché la vigilanza.

17. Compete "all'Impresa Aggiudicataria" la custodia dei propri mezzi e delle attrezzature, inclusi i serbatoi di carburante presenti presso le basi su indicate nonché garantire idonee misure di sicurezza durante le operazioni di volo nei pressi dei suddetti siti (area libera, delimitazioni, presenza di personale di vigilanza, divieto di accesso, segnaletica di sicurezza etc ...), raccordandosi con il R.U.P. e il D.E.C. al fine di individuare le misure più idonee.

18. Dopo l'aggiudicazione della gara ed entro 30 giorni dall'avvio del contratto, "l'Impresa Aggiudicataria" deve produrre il "Portolano delle piazzole di atterraggio elicotteri" che deve contenere anche informazioni relative alle elisuperfici annesse alle basi operative di cui sopra.

ARTICOLO 12

(Rete dei punti d'acqua)

1. L'insorgenza degli incendi boschivi, spesso in zone inaccessibili e con scarse risorse idriche, impone la creazione e gestione di una rete di punti d'acqua allo scopo di assicurare un costante rifornimento dei mezzi aerei e terrestri che intervengono nelle operazioni di spegnimento, quali ad esempio: invasi naturali, artificiali, vasche antincendio, vasche private ad uso agricolo o industriale, etc. L'elenco dei punti d'acqua (ubicazione e coordinate geografiche) è individuato e riportato nel vigente Piano Regionale Antincendio.
2. In sede di presentazione dell'offerta "l'Impresa partecipante" deve produrre una dichiarazione con la quale si impegna, in caso di aggiudicazione del servizio, alla verifica della compatibilità dei siti costituenti la rete dei punti d'acqua con l'espletamento delle operazioni di approvvigionamento idrico con i vettori offerti (avvicinamento con benna, "hovering", prelevamento, allontanamento con

benna).

3. Resta a carico "dell'Impresa Aggiudicataria" la costante verifica circa l'agibilità dei siti in questione per lo svolgimento delle predette manovre aeree nonché la verifica circa gli eventuali potenziali rischi a persone che potrebbero essere interessate, a qualunque titolo, dalle operazioni antincendio (volontari antincendio, personale dipendente di altri organismi pubblici, etc.).
4. Qualora si dovessero ravvisare casi di inidoneità, "l'Impresa Aggiudicataria" è tenuta a predisporre ed a consegnare al R.U.P. e al D.E.C. una relazione con l'indicazione degli elementi di criticità ravvisati e delle possibili azioni correttive.
5. In ogni caso, il personale "dell'Impresa Aggiudicataria", chiamato ad intervenire durante le emergenze, provvederà ad accertare, prima del loro utilizzo, le condizioni di agibilità dei punti d'acqua, prossimi all'incendio, che necessitano di essere impiegati, avvalendosi anche delle informazioni che possono essere fornite dal personale del "C.F.R.S." presente a terra.

ARTICOLO 13

(Estensione del servizio)

1. Qualora, per sopravvenute non previste situazioni emergenziali, si dovesse ravvisare la necessità di dover ricorrere alla estensione del Servizio per l'espletamento delle attività in questione oltre le ore, a contratto, di cui all'art.7 del presente Capitolato, è facoltà dell'Amministrazione appaltante richiedere per la continuazione del servizio ore aggiuntive, per singola annualità e per singolo velivolo, che si dovessero rendere necessarie.
2. Qualora dovesse verificarsi l'ipotesi di cui al punto precedente, resta salva la facoltà dell'Amministrazione Forestale di procedere, per particolari condizioni di emergenza, alla richiesta di ulteriori ore di volo, secondo quanto stabilito dall'articolo 120 comma 9 del "Codice" ed alle medesime condizioni e patti contrattuali. A tal fine si è proceduto ad allocare nel Quadro Economico del presente progetto le risorse finanziarie atte a richiedere all'Impresa Aggiudicataria una estensione del servizio.

ARTICOLO 14

(Modalità di esecuzione del servizio)

1. Lo svolgimento del servizio e l'attivazione dei mezzi aerei avverrà con le seguenti modalità:
 - a) lo schieramento dei vettori presso le basi deve essere assicurato in maniera continuativa nel rispetto dei periodi di operatività come previsto dall'Art.6 del presente Capitolato;
 - b) il Personale dovrà essere operativo presso le basi elicotteristiche durante la fascia oraria effemeridi diurna:
 - la reperibilità con inizio delle operazioni e decollo entro 30 (trenta) minuti primi, dalla richiesta;
 - nel caso di intervento di spegnimento l'operatività dell'elicottero fino alle effemeridi.

Durante l'orario di reperibilità, ove gli equipaggi contattati non rispondano alle chiamate, queste saranno ripetute con cadenza non superiore a 5 (cinque) minuti e per un periodo complessivo di 30 (trenta) minuti, trascorso il quale, infruttuosamente, l'equipaggio risulta non reperibile.

L'ora e il motivo delle chiamate devono essere annotate su un apposito registro istituito presso la "C.O.R. Sicilia" e comunicate tempestivamente al D.E.C., le stesse hanno validità per le verifiche e le contestazioni sul rispetto del Contratto, nonché per l'applicazione delle penali di cui al successivo Art.22.

L'intervento dei mezzi sarà disposto unicamente ed esclusivamente dal "C.O.R. Sicilia" del "S.A.B.", quale

unico organo coordinatore in grado di vagliare le varie istanze e stabilire la priorità allorquando vi sia la presenza contemporanea di più richieste.

Il "C.O.R. Sicilia" provvederà alla comunicazione telefonica di preallarme e di ordine di decollo, accompagnato da contestuale trasmissione della RIA via email. In caso di temporaneo guasto si procederà a mezzo comunicazione radio messa a disposizione dal "C.F.R.S."

L'Impresa Aggiudicataria" si impegna a far decollare l'elicottero, per recarsi sul luogo delle operazioni, entro e non oltre 10 minuti primi dal ricevimento dell'ordine di decollo, comprensivi dei tempi necessari per lo svolgimento delle procedure di controllo pre-volo e avviamento motore.

La comunicazione di decollo e di rientro in base con relativo orario deve essere trasmessa, senza ritardo, dal pilota al "C.O.R. Sicilia" via telefono, a conclusione della missione.

L'Impresa Aggiudicataria" dovrà provvedere alla pronta sostituzione dei piloti che raggiungono i limiti di orario di volo e di servizio, previsti dalle norme, in modo da non causare interruzioni del servizio.

Per le attività programmate il servizio verrà svolto secondo le indicazioni operative fornite di volta in volta dal "C.O.R. Sicilia".

In caso di avaria e/o fermo per manutenzione dell'elicottero/i "l'Impresa Aggiudicataria" è tenuta ad informare tempestivamente il D.E.C. e il "C.O.R. Sicilia" e provvedere alla riparazione del guasto ovvero alla sostituzione del vettore con un altro elicottero equivalente, al fine di assicurare la regolare prosecuzione del servizio.

Gli interventi di spegnimento e bonifica devono essere sempre condotti in modo tale da assicurare la massima celerità.

I lanci di liquido estinguente devono assicurare la massima efficacia in termini di precisione e di rapporto quantità d'acqua lanciata / tempo, tenuto conto delle distanze da percorrere, della ubicazione delle fonti idriche, delle condizioni meteorologiche e della situazione orografica.

Il rifornimento idrico deve essere obbligatoriamente assicurato al punto acqua più vicino al fronte del fuoco; ai fini dell'approvvigionamento, devono essere efficacemente utilizzati non solo i punti di attingimento di acqua dolce di tipo naturale o artificiale, ma anche il mare.

In caso di inadempienze alle disposizioni del presente articolo troveranno applicazione le penalità di cui al successivo Art.22.

ARTICOLO 15

(Computo dei tempi di volo)

1. I tempi di volo si calcolano in minuti primi.
2. Il corrispettivo è calcolato in relazione ai tempi effettivi di volo necessari per lo svolgimento delle operazioni di "A.I.B." e degli altri interventi di cui all'Art.2 del presente capitolato.
3. Non verranno conteggiati i maggiori tempi di volo derivanti da carenze organizzative o errori imputabili "all'Impresa Aggiudicataria" o al personale della stessa.
4. Si procederà in modo analogo anche in caso di sostituzione del mezzo principale per avaria, per turnazioni periodiche o per altre necessità "dell'Impresa Aggiudicataria", inclusi i voli officina ed i voli di controllo delle autorità preposte.
5. I voli officina ed i voli di controllo devono essere comunicati "dall'Impresa Aggiudicataria" con congruo anticipo al "C.O.R. Sicilia".
6. I tempi di volo vanno conteggiati dall'avvio del motore (start) momento in cui le pale del rotore dell'elicottero iniziano a ruotare allo scopo di decollare, fino al suo arresto (stop) momento in cui le pale del rotore dell'elicottero sono ferme e il vettore è fermo in arresto al posto di parcheggio, come

risultante dal "H.T.L." (Regolamento ENAC del 17/11/2017 edizione n. 1).

7. Non verranno conteggiati i tempi di volo necessari per il trasferimento del mezzo all'inizio ed alla fine del periodo di servizio.
8. In ogni caso, dopo il primo schieramento del vettore, verranno conteggiati i tempi di volo per il ri-schieramento in un'altra base fra quelle elencate all'Art.11.

ARTICOLO 16

(Rapporto di Volo)

1. Per ogni intervento disposto dal "C.O.R. Sicilia" va compilato, a cura del personale di volo, un rapporto, riportante un numero progressivo, nel quale risulta annotata la: "Durata missione di volo".
2. Inoltre il rapporto di volo deve contenere le seguenti indicazioni:
 - estremi della ditta;
 - "Base Operativa A.I.B.";
 - tipo e sigla operativa dell'elicottero;
 - numero progressivo;
 - data missione;
 - numero RIA;
 - descrizione e oggetto del volo;
 - pilota e tecnico impiegati;
 - località di partenza;
 - ora ordine di decollo;
 - ora accensione motore (START) e ora decollo;
 - località di intervento;
 - ora di arrivo (IN zona) e ora partenza (OUT zona);
 - località di rientro;
 - ora atterraggio e ora di spegnimento motore (STOP);
 - durata" missione di volo" e tempi di volo progressivi;
 - numero lanci e tipologia estinguente (Acqua dolce o salata);
 - operatività per il giorno successivo.
3. Alla chiusura della giornata, firmato dal pilota e dal tecnico "dell'Impresa Aggiudicataria", dovrà essere inviato al "C.O.R. Sicilia" il rapporto di volo giornaliero contenente in ordine cronologico i dati dei rapporti di volo di cui al punto precedente.
4. alla chiusura di ogni mese "l'Impresa Aggiudicataria" trasmetterà un riepilogo, mensile, delle attività svolte da ciascuno degli elicotteri utilizzati.
5. Il "S.A.B." provvederà alla relativa verifica. Detti rapporti faranno fede per il calcolo del tempo di volo e per il riscontro della prontezza. Le ore annotate nel rapporto devono corrispondere a quelle riportate sul "H.T.L.".

ARTICOLO 17

(Equipaggio di condotta)

1. "L'Impresa Aggiudicataria" si impegna ad assicurare la stabile permanenza, presso ogni "Base Operativa A.I.B.", durante l'orario del servizio, del personale di seguito elencato, assumendosi ogni respon-

sabilità in relazione al rispetto degli orari di servizio, ad assenze ingiustificate ed alle conseguenze che si possono verificare sull'operatività della stessa:

- N. 1 (uno) Pilota.
- N. 1 (uno) Tecnico elicotterista.

1. Le due funzioni devono essere necessariamente svolte da persone diverse.
2. "L'Impresa Aggiudicataria" deve comunicare al R.U.P., al D.E.C. ed al "C.O.R. Sicilia" i nominativi dei piloti e dei tecnici a turno in servizio in ciascuna "Base Operativa A.I.B.", specificando, altresì, il nominativo del Responsabile della Base.
3. Eventuali variazioni del personale di cui sopra dovranno essere preventivamente comunicate al R.U.P., al D.E.C. al "C.O.R. Sicilia", che, previo controllo della documentazione di rito, potrà autorizzare o meno la variazione.
4. Il "C.O.R. Sicilia" farà riferimento al personale di volo in turno, in modo che le disposizioni impartite da e per ciascuna competenza trovino pronta e rispondente attuazione.
5. I piloti ed i tecnici elicotteristi impiegati, regolarmente assunti "dall' Impresa Aggiudicataria", dovranno avere la conoscenza della lingua italiana sia scritta che parlata.
6. Il pilota dovrà essere in possesso della seguente documentazione:
 - a) licenza di volo di pilota commerciale in corso di validità;
 - b) del CPL e della visita medica di classe 1 in corso di validità senza limitazioni al doppio comando;
 - c) abilitazione all'utilizzo del tipo di macchina impiegata;
 - d) abilitazioni al volo in montagna e al "TP" e ogni altra abilitazione idonea a svolgere tutte le attività del presente capitolato;
 - e) iscrizione all'Albo Professionale del Personale di Volo tenuto dall'"ENAC";
 - f) esperienza di volo sugli elicotteri non inferiore a 1000 ore delle quali almeno 500 (cinquecento) svolte in attività antincendio o in operazioni di carico esterno imbragato dell'elicottero (HESLO).
 - g) esperienza minima di volo in qualità di pilota del mezzo (monomotore turbina) non inferiore a 300 (trecento) ore.
 - h) Il tecnico elicotterista, abilitato per le operazioni di manutenzione, dovrà essere in possesso di regolare certificazione "LMA" adeguato al mezzo assistito, deve essere addestrato Task Specialist SPO.OP.230 di cui al Reg. (UE) 965/2012 e deve essere in possesso di tutti i requisiti e le abilitazioni previste dalla normativa vigente.
7. Gli "Equipaggi di condotta" di tutte le "Basi Operative A.I.B." dovranno indossare idoneo ed uniforme vestiario tecnico di volo, assumere comportamenti compatibili con le finalità operative del servizio e osservanti il decoro dell'Istituzione Forestale.
8. Non è ammesso, durante le ore di servizio, abbigliamento non consono alla tipologia del servizio prestato.
9. Il personale inadempiente dovrà essere sostituito, da parte "dell'Impresa Aggiudicataria", previa formale ed insindacabile richiesta del competente "S.A.B.", entro e non oltre 24 ore, con altro personale avente gli stessi requisiti.
10. "L'Impresa partecipante" deve, altresì, assicurare:
 - che tutto il personale sarà regolarmente assunto per lo svolgimento del servizio;
 - un numero di piloti presentati non inferiore a 20 (venti) unità;
 - un numero di tecnici presentati non inferiore a 20 (venti) unità;
 - una corretta turnazione del personale al fine di garantire un costante pronto impiego dello stesso, nel rigoroso rispetto delle leggi e circolari che dispongono in materia, nell'ambito dell'attività di ser-

vizio.

ARTICOLO 18

(Oneri a carico dell'Impresa Aggiudicataria)

Sono a carico "dell'Impresa Aggiudicataria":

1. carburante, lubrificante, parti di consumo e parti di ricambio necessarie per assicurare il servizio in oggetto ivi compresa la dotazione di radio di bordo idonea a collegarsi con i velivoli del "C.O.A.U.", con le squadre a terra e con il competente organo di controllo del traffico aereo "AFIS" nonché quanto previsto all'Art.3 del presente capitolato;
2. vitto, alloggio ed ogni altra spesa ricorrente e non ricorrente del proprio personale, comprese le remunerazioni;
3. voli di trasferimento alla e dalla "Base Operativa A.I.B." per inizio e fine servizio;
4. l'approntamento e la gestione degli impianti di rifornimento in tutte le "Basi Operative A.I.B." principali e di appoggio secondo le norme di sicurezza vigenti, manutenzione ed ispezioni obbligatorie per legge degli elicotteri;
5. impianto telefonico portatile in ogni "Base Operativa A.I.B." compresi gli oneri relativi al pagamento del relativo traffico telefonico e collegamento internet;
6. tasse aeroportuali e spese dovute a spostamenti in altra base diversa dalla "Base Operativa A.I.B.";
7. ogni necessario permesso di volo e di esercizio al fine di assicurare il servizio (Certificato di Operatore Aereo Antincendio – COAN, Regolamento ENAC del 17/11/2017 edizione n. 1), dalle competenti autorità italiane, ivi comprese quelle relative al trasporto dell'attrezzatura antincendio, indicata all'art.8, e sistemi di radiolocalizzazione e di ripresa video-fotografica, e ottemperare a tutta la normativa applicabile al servizio stesso;
8. gli oneri assicurativi specificati al successivo Art. 20;
9. ogni onere relativo alla responsabilità civile e penale in relazione ad eventuali danni verso terzi che possano derivare dall'impiego dei vettori o delle attrezzature;
10. la collocazione sul velivolo, entro 15 (quindici) giorni dall'aggiudicazione, in punti idonei e ben visibili, di logotipi e delle scritte identificative "CORPO FORESTALE" di cui al comma 3 del precedente Art.6 del presente capitolato – con le dimensioni, i colori e le caratteristiche impartite dall'Amministrazione all'Impresa Aggiudicataria;
11. assistere, formare e informare costantemente il personale elitrasmportato, eseguendo ad ogni inizio turno, una riunione operativa sulle procedure di sicurezza da adottare durante il servizio elitrasmportato.

ARTICOLO 19

(Oneri a carico dell'amministrazione appaltante)

Oneri a carico dell'Amministrazione appaltante sono:

- a) la disponibilità delle "Basi Operative A.I.B." principali e di appoggio;
- b) l'apparato radio da installare presso le "Basi Operative A.I.B." principali e di appoggio per il collegamento con la rete rice-trasmittente del "C.F.R.S.".

ARTICOLO 20

(Responsabilità civile, danni ed assicurazione)

1. "L'Impresa Aggiudicataria" è tenuta ad assumere a proprio carico ogni responsabilità civile e le eventuali spese giudiziarie in relazione a danni di qualsiasi tipo prodotti a persone, nonché ad animali e cose, sia di proprietà regionale che di terzi, cagionati nell'espletamento del servizio aereo descritto nel presente Capitolato.
2. L'Amministrazione appaltante si intende, pertanto, sollevata da ogni responsabilità per danni causati "dall'Impresa Aggiudicataria" in dipendenza dell'effettuazione del servizio aereo in oggetto.
3. "L'Impresa Aggiudicataria" è tenuta a stipulare, con idonea compagnia assicuratrice e in base alle vigenti norme e a propria cura e spese, una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi, verso i passeggeri ed i carichi trasportati, comprendente anche i danni eventualmente causati all'interno delle "Basi Operative A.I.B." principali e di appoggio o all'interno dei locali messi a disposizione dall'Amministrazione appaltante dal proprio personale dipendente.
4. La copertura assicurativa relativa ai passeggeri ed ai carichi trasportati deve garantire i seguenti massimali:
 - a) € 5.000.000,00 (Euro cinquemilioni) per sinistro e senza limitazione per danno;
 - b) € 1.000.000,00 (Euro un milione) per passeggero per morte o invalidità permanente;
 - c) € 200.000,00 (Euro duecentomila) per rimborso di spese mediche;
 - d) € 160,00 (Euro centosessanta) per importo minimo della diaria;
 - e) € 100.000,00 (Euro centomila) per carichi trasportati.
5. Il personale dell'Amministrazione Forestale, presente a bordo degli aeromobili e strumentale all'attività oggetto dell'appalto, dovrà essere coperto, per i rischi di missione, come terzo trasportato.
6. Ad aggiudicazione avvenuta dovrà essere trasmessa all'Amministrazione appaltante copia della polizza attestante l'avvenuta stipula della copertura assicurativa come sopra descritta. Tutte le coperture assicurative devono avere durata pari a quella del Contratto.

ARTICOLO 21

(Obblighi generali dell'Impresa aggiudicataria)

1. Il servizio aereo di cui al presente appalto deve essere reso "dall'Impresa Aggiudicataria" all'Amministrazione Forestale senza alcuna eccezione o limitazione di sorta e con la piena osservanza delle norme, regolamenti e disposizioni vigenti in materia.
2. Nello svolgimento del servizio dovrà essere posta la cura e la diligenza necessaria in relazione alla tipologia dei servizi da erogare.
3. "L'Impresa Aggiudicataria" deve impiegare, nello svolgimento del presente servizio aereo, lo schieramento dei mezzi aerei, dei piloti e dei tecnici elicotteristi indicati in sede di gara, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione di eventuali modifiche e/o integrazioni al "C.O.R. Sicilia" del "S.A.B.", trasmettendo la documentazione relativa al possesso dei requisiti elencati, rispettivamente, negli Art.8 e 17 del presente Capitolato.
4. Fatto salvo quanto disposto al precedente comma 3, le modifiche e/o integrazioni "dell'Equipaggio di condotta", sono da ritenersi applicabili solo nei casi di assenza dal servizio, temporanea o definitiva, per documentate cause di forza maggiore quali: congedo, malattia, infortunio, inidoneità, interruzione del rapporto di lavoro, etc., ovvero nei casi in cui il personale turnato ha raggiunto i limiti di servizio previsti dai contratti collettivi di lavoro.
5. "L'Impresa Aggiudicataria" deve fornire il nominativo ed il recapito telefonico del "Referente del servizio A.I.B.".
6. "L'Impresa Aggiudicataria" deve impegnarsi ad essere costantemente munita di ogni autorizzazione,

nulla-osta o permesso necessario alla legittima effettuazione dei voli su ogni parte del territorio regionale, compresi i permessi il sorvolo delle zone soggette a particolare regolamentazione sulle quali venga richiesto l'intervento.

7. "L'Impresa Aggiudicataria" è la sola responsabile del rispetto di tutte le norme aeronautiche e deve essere in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni previste per l'esercizio del servizio aereo ad esso affidato con il presente appalto.
8. "L'Impresa Aggiudicataria" si impegna ad avvalersi di personale, regolarmente assunto, esperto e qualificato nella condotta di elicotteri, oltre che nelle attività di supporto a terra, con piena e completa cognizione delle leggi e regolamenti circa la navigazione e circolazione aerea nonché delle altre norme riguardanti il servizio richiesto. Il personale impiegato deve possedere la completa conoscenza della lingua italiana parlata e scritta necessaria per l'espletamento del servizio richiesto. "L'Impresa Aggiudicataria" è tenuta a curare l'aggiornamento e l'addestramento del proprio personale destinato allo svolgimento del presente servizio, anche in relazione alle tipologie di impiego per gli interventi "A.I.B." nell'ambito del territorio della Regione Siciliana; potrà svolgere programmi di addestramento per la tipologia di impiego A.I.B., di proprio personale, previa autorizzazione del S.A.B. Il personale addetto deve essere assunto "dall'Impresa Aggiudicataria" (o dall'eventuale impresa ausiliaria), ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'impresa medesima; "l'Impresa Aggiudicataria", inoltre, deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
9. "L'Impresa Aggiudicataria" è altresì obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
10. "L'Impresa Aggiudicataria" è tenuta all'osservanza delle norme antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali relative alle assicurazioni obbligatorie del personale dipendente e deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione infortuni in vigore.
11. "L'Impresa Aggiudicataria" è tenuta al rispetto dei limiti dell'orario di servizio del proprio personale in applicazione della normativa in vigore. Al fine di garantire la continuità del servizio dovrà essere previsto l'avvicendamento del personale che abbia raggiunto i limiti di impiego normativo e/o contrattuali, nel rispetto delle condizioni e modalità di attivazione di cui ai precedenti Artt. 14 e 17.
12. L'Amministrazione Forestale è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il suddetto personale per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni infortuni, tempi e modalità di impiego ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.
13. Tra l'Amministrazione Forestale e "L'Impresa Aggiudicataria" esisterà esclusivamente il rapporto derivante dal contratto oggetto del presente appalto. E' da escludersi qualunque rapporto di lavoro subordinato o comunque di collaborazione tra l'Amministrazione Forestale ed i dipendenti/collaboratori "dell'Impresa Aggiudicataria", i quali risponderanno del proprio operato solo all'impresa stessa.
14. Ai sensi dell'art.31 e successivi del d.lg. n.81/2008 e s.m.i. "L'Impresa Aggiudicataria" è tenuta a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto, coordinando i propri interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori con i medesimi interventi previsti per il personale regionale, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese o strutture pubbliche o di volontariato di protezione civile interessate alle attività.

“L’Impresa Aggiudicataria” potrà proporre l’aggiornamento/integrazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi entro 30 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto e comunque prima dell’inizio del servizio nonché i nominativi dei soggetti incaricati delle specifiche mansioni.

15. “L’Impresa Aggiudicataria” ha l’obbligo di osservare le norme del presente capitolato, del bando e del disciplinare di gara, se presente.

ARTICOLO 22

(Cause di forza maggiore, penali e risoluzione del contratto)

1. “L’Impresa Aggiudicataria” non sarà ritenuta responsabile dei mancati interventi dipendenti dalle seguenti cause di forza maggiore:
 - a. fermo macchina per ispezioni straordinarie documentate rese obbligatorie dall’“ENAC” o dal Costruttore dell’elicottero e sempre che il fermo non superi le 12 ore, costituendo obbligo per “L’Impresa Aggiudicataria”, per l’ipotesi di fermo superiore al periodo di tempo sopra indicato, la sostituzione del velivolo indisponibile con altro di caratteristiche almeno equivalenti. In ogni caso, nell’ipotesi che il fermo macchina dovesse interessare contemporaneamente più di un velivolo, “L’Impresa Aggiudicataria” è tenuta a mettere a disposizione dell’Amministrazione Forestale velivoli almeno equivalenti in maniera tale che il fermo macchina sia comunque limitato ad un elicottero nell’arco delle 12 ore;
 - b. disposizioni di divieto di sorvolo da parte delle Autorità civili e militari;
 - c. condizioni meteorologiche avverse che pregiudicano la sicurezza del volo;
 - d. rivolte, guerre (dichiarate e non), guerriglie, insurrezioni e disposizioni governative;
 - e. scioperi del personale con decisione a livello nazionale.
2. “L’Impresa Aggiudicataria” deve provvedere a comunicare formalmente, con la massima tempestività, al “C.O.R. Sicilia” di cui al comma 1 dell’Art.4, l’impossibilità di erogare il servizio per le cause di forza maggiore di cui alle superiori lettere, fornendo contestualmente idonea documentazione giustificativa.
3. Nel caso si verifichi qualsiasi altra causa di forza maggiore a carattere continuativo l’Amministrazione Forestale si riserva di risolvere il contratto senza reciproco diritto ad indennizzo o compensi di sorta mediante semplice comunicazione scritta.
4. Non sono considerate cause di forza maggiore le interruzioni del servizio per altri motivi, incluse le manutenzioni ordinarie e straordinarie dei mezzi e delle attrezzature o il superamento del limite giornaliero dell’attività di volo e di servizio del personale impiegato fissato dalle vigenti normative nazionali.
5. Ogni interruzione del servizio per cause imputabili “all’Impresa Aggiudicataria” determinerà l’applicazione delle penalità come segue:
 - a. superamento dei tempi massimi di attivazione definiti dall’Art.14, oppure per interruzione del servizio non preventivamente e formalmente comunicata al “COR Sicilia”, fino ad un massimo di 12 ore, comprese nel periodo delle effemeridi giornaliere di 1 o 2 giorni consecutivi: per ogni minuto di ritardo e/o interruzione verrà applicata una penale € 100,00 (cento/00);
 - b. interruzione del servizio per avaria dell’elicottero o altra interruzione del servizio preventivamente e formalmente comunicata al “COR Sicilia”: per ogni minuto di interruzione verrà applicata una penale di € 38,00 (trentotto/00) fino al cumulo di quattro ore nei trenta giorni dalla prima interruzione compresa, una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni minuto di interruzione oltre il cumulo di quattro ore nei trenta giorni dalla prima interruzione compresa. Non verranno computati i tempi di volo da e per la zona di intervento;

- c. mancata presenza nella "Base operativa A.I.B." e/o la non conformità "dell'Equipaggio di condotta" e/o dei vettori e/o dei mezzi e/o delle attrezzature con quanto previsto agli Artt.8 e 17, verrà applicata una penale pari ad € 4.000,00 (quattromila/00), per ogni articolo o persona mancante, con l'obbligo del ripristino o la sostituzione entro il giorno successivo a quello dell'accertamento, oltre all'eventuale applicazione della penale di cui alla precedente lettera a) in caso di interruzione del servizio;
 - d. mancata ottemperanza alla richiesta formulata dall'Amministrazione Forestale in applicazione al comma 10 dell'Art.17 del presente capitolato sarà applicata una penale pari a € 2.000,00 (duemila/00) per soggetto e per ogni giorno di ritardo;
 - e. qualora, in caso di necessità, non fosse possibile effettuare il rifornimento di carburante nella base più prossima alla zona delle operazioni così come richiesto dal precedente comma 12 dell'Art.11, verrà applicata una penale pari ad € 2.000,00 (duemila/00) per ogni infrazione;
 - f. allorché arrivato in zona di intervento, viene comunicato al "D.O.S." che non si possano iniziare le operazioni di spegnimento per avaria alle attrezzature antincendio (benne etc.): verranno applicate le penali previste alla precedente lettera b) e, qualora non riparabile in loco, non verranno computati i tempi di volo da e per la zona di intervento. Qualora il fatto si ripeta per lo stesso mezzo, verrà applicata inoltre una penale pari a € 1.000,00 (mille/00) per ogni intervento mancato;
 - g. l'ammontare delle penalità, con un massimo complessivo non superiore al 10% dell'importo contrattuale, è addebitato sui crediti dell'impresa relativi al contratto d'appalto ovvero, mancando o essendo questi insufficienti, sulla cauzione di cui al successivo Art.23.
6. l'Amministrazione Forestale si riserva di procedere alla immediata risoluzione del contratto nei casi di grave inadempienza da parte "dell'Impresa Aggiudicataria" degli obblighi contrattuali e fra questi, in particolare, nei seguenti casi:
- a. quando il superamento dei tempi massimi di attivazione o l'interruzione del servizio, come indicato al comma 5, lettera a) del presente articolo, si protragga oltre le 12 ore;
 - b. quando il superamento dei tempi massimi di attivazione o l'interruzione del servizio, come indicato al comma 5, lettera a) del presente articolo, ancorché inferiore alle 12 ore, si ripeta per 2 volte nell'arco di 30 giorni dal primo evento;
 - c. quando le mancanze indicate al comma 5, lettera c) del presente articolo permangano dopo il giorno successivo a quello dell'accertamento;
 - d. quando le mancanze indicate al comma 5, lettera d) del presente articolo si ripetano per 2 volte nell'arco di 30 giorni ed in ogni caso dopo la terza infrazione anche non consecutiva;
 - e. nei casi di sospensione, decadenza o mancato rinnovo delle certificazioni/autorizzazioni rilasciate dalla competente "ENAC" in base alla normativa vigente nel settore;
 - f. qualora "l'Impresa Aggiudicataria" sostituisca uno o più elicotteri con altri elicotteri non rispondenti alle caratteristiche elencate al precedente Art.8 privi delle specifiche autorizzazioni;
 - g. qualora "l'Impresa Aggiudicataria" sostituisca uno o più piloti, ovvero uno o più elicotteri, ovvero uno o più Tecnici elicotteristi, senza darne tempestiva e preventiva comunicazione all'Amministrazione Forestale. La suddetta comunicazione dovrà pervenire completa della dichiarazione, redatta nelle forme previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e riferita ai mezzi e/o al personale subentranti, di sussistenza dei requisiti previsti dai precedenti Artt. 8 e 17.
 - h. la risoluzione del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale. E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione Forestale al risarcimento dei maggiori danni o maggiori spese che direttamente o indirettamente trovino la loro causale in inadempienze accertate, compresi gli interessi eventualmente maturati e non riscossi.
7. l'Amministrazione Forestale si riserva la facoltà di ordinare, ad altra Impresa, l'esecuzione parziale o

totale di quanto omesso "dall'Impresa Aggiudicataria", alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione Forestale.

8. I provvedimenti conseguenti alle disposizioni del presente articolo saranno notificati "all'Impresa Aggiudicataria", in via amministrativa, senza costituzione in mora o altro atto o procedimento giudiziale.

ARTICOLO 23

(Garanzie)

1. Le imprese partecipanti alla procedura di gara dovranno prestare cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 106 del "Codice".
2. L'importo della cauzione provvisoria, pari al 2% dell'importo a base di gara, deve essere, pari a € 197.434,97 (€ centonovantasettemilaquattrocentotrentaquattro/97).
3. Una dichiarazione di impegno a rilasciare una garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 117 comma 1 del "Codice" da parte di un Istituto bancario o assicurativo o altro Soggetto di cui all'art. 106 comma 3 del "Codice", anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria.
4. Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del "Codice", la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 104, comma 5, del "Codice", non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 104, comma 5, del "Codice", anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento ove ammesso;
5. in caso di R.T.I. costituito, la cauzione provvisoria dovrà essere prodotta dall'impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
6. in caso di R.T.I. costituendo, la cauzione provvisoria dovrà essere prodotta da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
7. in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lettere d) e f) del "Codice" non ancora costituito, la cauzione provvisoria dovrà essere prodotta da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio;
8. in caso di consorzi di concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lettere b), d) e f) del "Codice", già costituiti, la cauzione provvisoria dovrà essere prodotta dal Consorzio medesimo.
9. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, nelle forme e nei termini previsti dal "Codice".
10. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
 - a) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
 - b) essere intestata a tutti gli Operatori Economici del costituito/constituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e d) del "Codice", al solo Consorzio;
 - c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente

concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;

d) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento di attuazione del Decreto di cui al punto precedente (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 106 del "Codice";

1. avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta, eventualmente prorogabile a richiesta della Stazione Appaltante;
2. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
3. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
4. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione Appaltante.
5. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte, tramite Sistema, in una delle seguenti forme: - documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da:
 - i) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli articoli 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
 - ii) ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005; - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005.
6. Il documento dovrà esser costituito:
 - i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
 - ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli articoli. 46 e 76 del D.P.R. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante;
 - iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile.

In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
7. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, il concorrente segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, producendo la certificazione di qualità richiesta ovvero apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del D.P.R.445/2000.
8. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della

certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del "Codice" solo se tutte le imprese che costituiscono il Raggruppamento, Consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e d) del "Codice", solo se la predetta certificazione sia posseduta dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice dall'art. 106, comma 8, del "Codice" si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lettere b) e d) del "Codice", da parte del Consorzio o delle consorziate esecutrici.

9. La fideiussione dovrà essere incondizionata e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Forestale entro 15 giorni dalla richiesta stessa.
10. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario.
11. La cauzione provvisoria sarà restituita ai concorrenti non aggiudicatari dopo l'approvazione degli atti di gara, mentre quella "dell'Impresa Aggiudicataria" resterà vincolata e dovrà avere validità fino alla costituzione del deposito cauzionale definitivo.
12. A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il contratto nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi, "l'Impresa Aggiudicataria" dovrà costituire, con le modalità di cui all'art. 117 del "Codice", apposita garanzia fideiussoria detta "garanzia definitiva" nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 (dieci) per cento dell'importo a base di gara, la misura della garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l'aumento è di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 (venti) per cento.
13. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 dell'art. 117 del su richiamato "Codice", deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
14. Il documento attestante la garanzia fideiussoria dovrà obbligatoriamente contenere la seguente clausola: "La presente cauzione resta operante fino alla liberazione del contraente, da dimostrare mediante dichiarazione liberatoria scritta, rilasciata dall'Amministrazione Forestale, senza che possa essere opposto dalla medesima Amministrazione il mancato pagamento dei premi ordinari e di quelli supplementari relativi al periodo di maggior durata della polizza".
15. La garanzia fideiussoria dovrà contenere autentica notarile, dovrà essere fornita alla data della firma del contratto e rimarrà vincolata fino al completamento delle obbligazioni contrattuali.
16. La cauzione sarà restituita solo dopo la liquidazione delle ultime fatture e, comunque, non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni eventuale altra procedura.
17. Resta fermo in capo all'Amministrazione Forestale il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione nel caso di applicazione delle penali di cui all'Art.22.
18. Il deposito cauzionale dovrà essere mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto, fatte salve le riduzioni progressive in corso di esecuzione del contratto di cui all'art.

117, comma 8 del "Codice"; pertanto lo stesso dovrà essere reintegrato "dall'Impresa Aggiudicataria" qualora l'Amministrazione Forestale operi prelevamenti per fatti connessi all'esecuzione del contratto.

19. Nell'ipotesi in cui "l'Impresa Aggiudicataria" non provveda alla dovuta integrazione entro 15 giorni, l'Amministrazione Forestale avrà facoltà di risolvere il contratto.
20. Lo svincolo sarà disposto in base alla domanda formulata "dall'Impresa Aggiudicataria", con la quale la stessa dichiara di non aver altro a pretendere dall'Amministrazione Forestale in dipendenza dell'appalto in argomento.

ARTICOLO 24

(Stipula del contratto)

1. L'Amministrazione provvederà a comunicare l'esito della gara a tutte le Società partecipanti ai sensi dell'art 90 del "Codice". Dopo l'aggiudicazione definitiva, l'impresa aggiudicataria, sarà invitata ai fini della stipulazione del contratto d'appalto a presentare, con le modalità che saranno comunicate dalla Stazione Appaltante, la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto comprese le spese dovute per legge.
2. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.
3. "L'Impresa Aggiudicataria" deve presentarsi, per la stipula del contratto, entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui l'Amministrazione Forestale comunica "all'Impresa Aggiudicataria" ed ai controinteressati il provvedimento di aggiudicazione definitiva dell'appalto.
4. Nell'occasione deve dare prova di aver effettuato la costituzione del deposito cauzionale.
5. Ove tale termine non venga rispettato senza giustificati motivi, l'Amministrazione Forestale può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, dando inizio, altresì, alla procedura in danno per l'eventuale esecuzione della fornitura al secondo in graduatoria, con rivalsa delle maggiori spese e di ogni altro danno sul deposito provvisorio ed incamerando la parte residua di quest'ultimo.
6. Si precisa che l'approvazione e l'esecutività del contratto, per quanto riguarda l'Amministrazione Forestale è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative di cui al D.Lgs. 159 del 6.9.2011 nonché all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa in sede di presentazione dell'offerta.

La stipula del Contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

7. Le dichiarazioni di insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 94 comma 1 del "Codice" devono essere rese dai soggetti dell'impresa concorrente che ricoprono le cariche di cui al comma 3, dell'articolo 94. I medesimi soggetti cessati dalle cariche di cui all'art. 94, comma 3, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando devono rendere la dichiarazione di insussistenza della causa ostativa di cui all'art. 94, comma 1, del "Codice".
8. Qualora le suddette dichiarazioni non vengano rese dai soggetti indicati all'art. 94, comma 3, del "Codice", le stesse dovranno essere rese dal legale rappresentante dell'impresa concorrente con assunzione di responsabilità;
9. I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e d) del "Codice" devono indicare per quali consorziati il consorzio concorre, secondo il modello allegato al bando di gara; a quest'ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, alla presente gara. I requisiti speciali devono essere posseduti e dimostrati dal consorzio secondo le modalità previste dall'art. 67 del "Codice". L'eventuale impresa

consorzata che eseguirà la prestazione, deve rendere le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali, nonché, ove ne ricorra l'ipotesi, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti speciali. In ogni caso, il consorzio e le imprese consorziate individuate come imprese esecutrici devono produrre la dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria adeguata all'oggetto dell'appalto.

10. I legali rappresentanti dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) e f) del "Codice", anche se non ancora costituiti, dovranno rendere le dichiarazioni previste dal bando di gara in merito alle modalità di presentazione dell'offerta e alle dichiarazioni ad essa correlate, come da Bando di Gara.
11. Si precisa che per "socio di maggioranza" nel caso di società costituita da due soli soci, ciascuno detentore del 50 per cento del capitale sociale, si intendono entrambi i soci, i quali sono tenuti a rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni di cui all'art. 94 e seguenti del "Codice", mentre in caso di società costituita da tre soci è tenuto a rendere le suddette dichiarazioni il socio che detiene una quota di capitale sociale pari o superiore al 50 per cento.
12. Qualora dagli accertamenti emergano cause ostative, l'Amministrazione Forestale procederà all'annullamento dell'aggiudicazione e dell'eventuale contratto e all'incameramento della cauzione, facendo salvo il ricorso ad altre azioni per il risarcimento di maggiori danni.

ARTICOLO 25

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

La società affidataria si impegna:

- a) ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L.136/2010 e successive modificazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari mediante l'utilizzo di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente rapporto contrattuale.
- b) A comunicare ogni eventuale variazione relativa al conto corrente dedicato nonché quelle relative ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

ARTICOLO 26

(Spese inerenti il contratto)

Tutte le spese ed oneri contrattuali, nessuna esclusa, quali imposta di bollo, imposta di registro, ecc., sono a carico "dell'Impresa Aggiudicataria" che dovrà versarle nei tempi e nei modi che verranno comunicati con la stipula del contratto.

ARTICOLO 27

(Adempimenti in materia di norme sul lavoro subordinato)

1. La ditta appaltatrice assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi di legge a favore dei propri dipendenti e si impegna ad osservare tutti gli adempimenti in materia di assunzione nonché di sicurezza sul lavoro, assistenza e previdenza previsti dalla legge. In particolare, la ditta è tenuta al rispetto delle norme e prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni adottando attrezzature collaudate ed omologate al fine di consentire un sicuro e regolare svolgimento delle mansioni.
2. Si obbliga, inoltre, ad applicare nei confronti del personale dipendente le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in vigore.
3. L'inosservanza degli obblighi previsti nel presente articolo è causa di risoluzione del contratto ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione e fa sorgere il diritto al risarcimento di ogni conseguente maggior danno.

4. L'aggiudicatario esonera pertanto fin da ora l'Amministrazione nella maniera più ampia di qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa in materia.

ARTICOLO 28

(Controlli)

"L'Impresa Aggiudicataria" è tenuta ad accettare i controlli di natura tecnica ed amministrativa che il DEC ed il "S.A.B." si riservano di effettuare, in qualsiasi momento, al fine di accertare l'efficienza del servizio fornito e la verifica della corretta applicazione del contratto.

A tal fine il personale del "S.A.B.", all'uopo designato, è legittimato ad effettuare verifiche periodiche programmate nonché sopralluoghi senza preavviso presso le "Basi Operative A.I.B." utilizzate per il servizio.

"L'Impresa Aggiudicataria" è tenuta ad accettare i controlli e fornirà al/ai Funzionario/i all'uopo designato/i la massima collaborazione, consentendo agli stessi l'accesso immediato, la visione nonché l'acquisizione in copia di qualsiasi atto o documento utile.

ARTICOLO 29

(Pagamenti)

1. L'Amministrazione Forestale provvederà al pagamento delle fatture inviate con cadenza mensile, a seguito di emissione del Certificato di pagamento da parte del R.U.P. per ciascun Stato di avanzamento del servizio attestato dal Direttore Esecutivo del Contratto relativo al documento contabile, di cui al successivo comma 4 e per singolo vettore, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento delle stesse, effettuate le verifiche di legge.
2. Si chiarisce che i termini di cui al precedente comma 1 decorrono dal giorno successivo dalla data di accettazione del documento contabile da parte del competente "S.A.B."
3. Il documento contabile, deve essere emesso conformemente a quanto approvato dall'Amministrazione rispetto al prospetto riepilogativo delle ore di volo prestate nel periodo di riferimento, dovrà contenere i seguenti dati fondamentali:
 - a. Oggetto della prestazione;
 - b. Codice CIG;
 - c. "Base Operativa A.I.B." di riferimento;
 - d. Elicottero Tipo:
 - e. Sigla elicottero:
 - f. Ore di volo effettuate (h:m):
 - g. Periodo della prestazione (dal...al...):
 - h. Penali applicate e decurtate.
4. L'omissione anche di uno solo dei dati richiamati al precedente comma 3 comporterà la formale contestazione del documento contabile prodotto "dall'Impresa Aggiudicataria" con la conseguente interruzione del termine di cui al comma 1; Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o i documenti richiesti pervengono al

DEC e al competente "S.A.B."

5. Ai fini della richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva "DURC" di cui al D.P.R. n.207 del 05/10/2010, "L'Impresa Aggiudicataria" deve fornire Codice Fiscale e/o Partita IVA.
6. "L'Impresa Aggiudicataria" si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni nelle modalità di pagamento, in difetto di tale notificazione l'Amministrazione Forestale è esonera da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
7. Qualora si dovessero accertare discrasie tra il documento trasmesso "dall'Impresa Aggiudicataria" ed i dati in possesso del "S.A.B.", queste verranno, tempestivamente, contestate formalmente determinando, conseguentemente, l'interruzione dei termini di cui al comma 1; il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o i documenti richiesti pervengono al competente "S.A.B."
8. Qualora, per sopravvenute non previste situazioni emergenziali, si dovesse ravvisare la necessità di dover ricorrere alla estensione del monte ore per l'espletamento delle attività in questione, "l'Impresa Aggiudicataria" emetterà distinto documento contabile determinando il costo del servizio in estensione in conformità a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'Art.13 del presente Capitolato.
9. I compensi sopra indicati comprendono il combustibile; le spese di gestione delle basi, dei mezzi aerei e terrestri, delle attrezzature, del personale le spese per la redazione, aggiornamento ed applicazione dei piani di prevenzione e protezione antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro; gli oneri assicurativi e fiscali; le eventuali tasse aeroportuali e quant'altro necessario per rendere completa la fornitura del servizio oggetto del presente Capitolato, nel rispetto delle norme vigenti.
10. L'I.V.A. sugli importi suindicati è a carico dell'Amministrazione appaltante.

ARTICOLO 30

(Elezione a domicilio)

Ai fini dell'osservanza ed applicazione delle disposizioni del presente Capitolato e del Contratto di Appalto, per tutta la durata della prestazione del servizio, la Ditta dovrà eleggere domicilio in Palermo presso la sede del Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana.

ARTICOLO 31

(Trattamento dei Dati Personali)

In materia di trattamento dei dati personali, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 del D.Lgs 196/2003 modificato e integrato dal D.Lgs 101/2018 e degli artt. 13,14 e 15 del G.D.P.R. (Regolamento Europeo in materia di Protezione dei Dati Personali - Reg. (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio). I dati personali vengono raccolti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione Regionale.

I dati vengono trattati in modo lecito e corretto per il tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono raccolti e trattati: devono essere esatti, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per i quali sono raccolti e trattati.

Al trattamento dei dati personali possono accedere anche soggetti esterni, pubblici o privati con i quali l'Amministrazione ha un rapporto di connessione, convenzione e/o contratto finalizzato all'espletamento della procedura di parte di essa.

La comunicazione e/o diffusione della procedura è regolata dall'art.2-ter del D.Lgs 196/2003 modificato e integrato dal D.Lgs 101/2018.

ARTICOLO 32

(Definizione delle controversie)

Per ogni controversia derivante dalla presente procedura di gara e/o dall'esecuzione del relativo contratto, ai sensi dell'art. 28 C.P.C., il foro elettivo competente è quello di Palermo, con l'esclusione di ogni altro foro alternativo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

L'insorgere di una controversia non autorizza l'appaltatore ad interrompere l'esecuzione delle obbligazioni dedotte in contratto.

ARTICOLO 33

(Norme finali e di rinvio)

"L'Impresa Aggiudicataria", con la partecipazione alla gara per l'affidamento in oggetto, rende manifesta ed esplicita l'integrale conoscenza di tutte le condizioni contenute nel presente Capitolato, nel relativo Disciplinare ed ulteriori atti di gara, che sono pertanto accettati senza condizioni o riserva alcuna.

Per quanto non espressamente contemplato negli atti sopra menzionati, si fa espresso richiamo all'osservanza del D.Lgs 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), del Codice Civile ed alle ulteriori norme che regolano le forniture pubbliche di beni e/o servizi.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto sono a carico della ditta aggiudicataria.

ARTICOLO 34

(Parti integranti)

Il presente Capitolato d'Appalto verrà integrato con il Bando di Gara e il Disciplinare di Gara.